



REGIONE PUGLIA
Area Politiche per lo Sviluppo Economico, Lavoro e Innovazione
Servizio Politiche per il lavoro

Il giorno 14 giugno 2010 presso la sede dell'Assessorato al Lavoro si sono riuniti:

CGIL

CISL

UIL

CONFINDUSTRIA

CONFAPI

CONFCOMMERCIO

CONFARTIGIANATO

CNA

CLAAI

LEGACOOP

COMITATO REGIONALE DI MONITORAGGIO DELLE AREE DI CRISI

INPS REGIONALE

DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO

ITALIA LAVORO

ABI

CONFCOOPERATIVE

Le parti

- preso atto del protrarsi della situazione di crisi che, nella Regione Puglia, ha comportato all'inizio dell'anno in corso un aumento notevole del ricorso agli ammortizzatori sociali,
- rilevato l'aumento del numero dei lavoratori interessati dai provvedimenti di mobilità in deroga,
- considerata la necessità di fornire risposte agli interessati e di costruire percorsi di politiche attive che non si realizzino in mera assistenza ma siano propedeutiche alla ripresa economica e occupazionale.
- In continuità con l'accordo sottoscritto in data 28 gennaio 2010;
- Visto il verbale in sede tecnica che, allegato al presente accordo, ne costituisce parte integrante

convengono quanto segue:

1) prorogare fino al 31 dicembre 2010 il trattamento di mobilità in deroga già previsto per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno in favore di tutti i lavoratori che, a vario titolo, ne hanno usufruito dal 2004 e che dimostrino di essere ancora disoccupati;



REGIONE PUGLIA

Area Politiche per lo Sviluppo Economico, Lavoro e Innovazione
Servizio Politiche per il lavoro

2) concedere fino al 31 dicembre 2010 l'indennità di mobilità in favore dei lavoratori per i quali il trattamento di mobilità ai sensi dell'art. 7, legge 223/1991, sia scaduto o scada nel corso dell'anno 2010;

3) concedere fino al 31 dicembre 2010 il trattamento di cig in deroga in favore delle imprese che, avendo già esaurito gli ammortizzatori ordinari, ne facciano richiesta per un periodo consecutivo massimo di 12 mesi. Il successivo riconoscimento della cig in deroga si riterrà a tutti gli effetti proroga comprensiva degli abbattimenti (vedi verbali del 9 dicembre 2009 e del 28 gennaio 2010);

4) concedere fino al 31 dicembre 2010 il trattamento di mobilità in deroga in favore di tutti i lavoratori dei settori produttivi, il cui rapporto di lavoro sia cessato successivamente al 27.04.2009 a seguito di licenziamento per giustificato motivo oggettivo o dimissioni per giusta causa e che dimostrino il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art.16 della legge n. 223/1991, una volta esaurito il trattamento di disoccupazione ordinaria, previa richiesta da presentare entro il 31.12.2010;

5) concedere fino al 31 dicembre 2010 l'indennità di mobilità in deroga in favore dei lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato nel corso del 2010 a seguito di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo o dimissioni per giusta causa, previa iscrizione nelle liste di mobilità ai sensi della l. 236/93 e/o ratifica degli elenchi dei percettori che saranno trasmessi dall'Inps;

6) prorogare (periodi oltre i 12 mesi) e/o proseguire (nei limiti dei 12 mesi) fino al 31 dicembre 2010 il trattamento di cig in deroga in favore di tutte le imprese che abbiano già usufruito della proroga per i primi 6 mesi del 2010 o che abbiano già esaurito i 12 mesi e richiedano ulteriore periodo;

7) concedere con decorrenza 1° luglio 2010 fino a n. 6 mensilità di cig in deroga in favore degli enti di formazione professionale che ne facciano richiesta, anche con riferimento ai lavoratori con contratti a termine; l'accordo relativo dovrà essere sottoscritto dalle OO.SS comparativamente più rappresentative;

8) concedere fino al 31 dicembre 2010 la cig in deroga in favore degli studi professionali e delle associazioni di categoria presenti nel CNEL;

9) concedere la cig in deroga fino al 31 dicembre 2010 in favore dei datori di lavoro che avanzano richiesta per la prima volta nel 2010;

10) di riconoscere la mobilità in deroga in favore degli apprendisti licenziati con le seguenti modalità: autorizzazione a sanatoria della Regione per le istanze già avanzate e giacenti presso le sedi INPS alla data del presente accordo, preventiva autorizzazione per tutte le altre ipotesi, fermo restando l'intervento integrativo degli enti bilaterali (ove costituiti e operanti), a seguito di convenzione con l'INPS, nella misura minima prevista dalla normativa vigente;

11) di confermare che i lavoratori che abbiano beneficiato del trattamento di disoccupazione ordinaria scaduto o con scadenza nel corso 2010, possono, fermi restando i requisiti soggettivi, presentare istanza per la concessione di mobilità in deroga fino al 31.12.2010;

12) di confermare che, secondo quanto stabilito con il verbale adottato in sede tecnica in data 7 giugno 2010, i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato successivamente al 27.04.2009 a seguito di licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per dimissioni per giusta causa e che dimostrino il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art.16 della legge n. 223/1991, possono, una volta esaurito il trattamento di disoccupazione ordinaria, presentare richiesta di trattamento di mobilità in deroga per 8 mesi;

[Handwritten signatures and initials]



REGIONE PUGLIA
Area Politiche per lo Sviluppo Economico, Lavoro e Innovazione
Servizio Politiche per il lavoro

13) di confermare quanto stabilito nel verbale del 3 novembre 2009 in relazione ai lavoratori il cui trattamento di mobilità ai sensi della legge 223/1991 sia scaduto nel corso del 2008 (prima concessione di 4 mensilità), nonché quanto stabilito nel verbale del 28 gennaio 2010 (punto n. 1) in ordine alla proroga del trattamento per ulteriori 6 mensilità.

Per quanto concerne tutti i lavoratori parasubordinati in regime di monocommittenza, si rinvia alla previsione degli interventi di politica attiva già inserita in *Welfare to Work*.

L'Assessore al Lavoro, su richiesta delle parti sociali, accerterà l'esistenza o meno di fondi specifici per il sostegno al reddito dei lavoratori del settore della pesca e operai a tempo determinato, e promuoverà apposito incontro con gli Assessori competenti.

Per le tutte le nuove richieste di cig in deroga si concorda che i provvedimenti avranno decorrenza dalla data di presentazione della richiesta di esame congiunto presso l'Amministrazione provinciale, si stabilisce altresì che tutte le richieste di mobilità in deroga (1° concessione) dovranno essere presentate alla Regione Puglia per la preventiva autorizzazione

Per le procedure di presentazione si rinvia ad apposito provvedimento di Giunta Regionale.

Il presente accordo ha validità fino al 31 dicembre 2010.

Le parti stabiliscono di incontrarsi entro la fine del mese di ottobre per monitorare l'andamento della spesa.

Stefano Quarta
Carlo Ferraro

~~Antonio Poma~~

Antonio Poma
Antonio Poma

Antonio Poma
Antonio Poma
Antonio Poma

Antonio Poma

Antonio Poma
Antonio Poma
Antonio Poma

Antonio Poma